



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione: Libertà di pensiero, coscienza e religione - Libertà religiosa individuale**

**Titolo:** *"Vivre ensemble" con il velo integrale? Religione e spazio pubblico di fronte ai giudici di Strasburgo.*

**Autore: SILVIA ANGELETTI**

**Sentenza di riferimento:** Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza S.A.S. c. Francia, 1 luglio 2014 (appl. N. 43835/11)

**Parametro convenzionale:** articoli 8, 9 CEDU

**Parole chiave:** velo integrale, niqab, burqa, simboli religiosi, libertà religiosa, diritto alla privacy, ordine pubblico, diritti e libertà altrui.

1. Con la decisione sul caso *S.A.S. v. France*, resa il 1° luglio 2014, la Grande Camera della Corte di Strasburgo torna sulla questione dell'uso, nei luoghi pubblici, di un abbigliamento connotato religiosamente. La sentenza giunge a poco meno di dieci anni di distanza dalla nota decisione *Leyla Sahin v. Turkey*, nella quale, per la prima volta, di fronte alla richiesta di una studentessa di indossare il velo islamico nelle aule universitarie, la Corte Edu qualificava l'abbigliamento religioso come una componente del diritto alla libertà religiosa sancito all'art. 9 della Convenzione. Da allora, la giurisprudenza europea si è nutrita di una casistica numerosa al riguardo e la tendenza della Corte si è mostrata in larga parte orientata a riservare un ampio margine di discrezionalità agli stati membri nel disciplinare la questione dei simboli nei luoghi pubblici. In non poche fattispecie di limitazione all'uso di un vestiario religioso, i giudici europei hanno ammesso che vi fosse stata un'interferenza delle



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

pubbliche autorità con la libertà di manifestazione religiosa dei ricorrenti, ravvisando tuttavia, in tale interferenza, ragioni legittime e misure proporzionali.

Nel caso *S.A.S. v. France*, una donna francese di origini pakistane e di religione islamica solleva una questione di compatibilità, con la Convenzione europea, della (contestata) legge francese n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010, entrata in vigore nell'aprile 2011 (*Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*), che vieta ai cittadini di apparire in luoghi pubblici con il volto coperto in modo tale da non permettere l'identificazione della persona. Seppure in assenza di una diretta violazione (il ricorso viene presentato in coincidenza con l'entrata in vigore della legge), la ricorrente intende far valere il suo diritto ad indossare il velo integrale, affermando che l'uso di quest'ultimo le consente di manifestare (non sempre ma quando ne senta il bisogno) la propria identità culturale, religiosa e personale, facendola sentire maggiormente a proprio agio nei rapporti con gli altri. Il divieto imposto dalla legge del 2010 integrerebbe, a giudizio della donna, la violazione di numerose disposizioni della Convenzione (gli articoli 3, 8, 9, 10, 11) delle quali, tuttavia, la Corte ritiene pertinenti solo quelle poste a tutela del diritto alla privacy, alla libertà di coscienza e di religione e alla libertà di espressione.

2. La normativa contestata ha un ambito di applicazione generale che riguarda tutti i casi di dissimulazione del volto, non a caso il governo ha puntato (anche) su questo elemento per dimostrare alla Corte di Strasburgo il carattere non discriminatorio delle misure previste. A ben vedere, tuttavia, sia il dibattito parlamentare che ha preceduto l'intervento legislativo, sia il memorandum di accompagnamento della legge, rivelano chiaramente la volontà del Legislatore di porre un argine all'uso di alcune donne di religione islamica di mostrarsi nei luoghi pubblici coperte dal burqa o dal niqab, capi di vestiario che nascondono non solo il corpo e la capigliatura ma anche i lineamenti del volto, lasciando uno spiraglio per gli occhi. In verità, non si tratta di un fenomeno diffuso: la Commissione dell'Assemblea nazionale, in precedenza chiamata a svolgere un rapporto sul tema, aveva riconosciuto che la pratica riguarda alcune centinaia di donne; ciò che conta, tuttavia, sembra essere il messaggio che la Francia ha inteso veicolare attraverso il divieto, incentrato sull'importanza di una convivenza civile che si fondi sui valori della nazione. In questa direzione,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

nell'auspicare una restrizione all'uso del velo integrale, la stessa Commissione parlamentare aveva richiamato la triade dei principi di libertà, uguaglianza e fraternità che hanno forgiato la nazione, sostenendo che il velo che copre il volto, quale segno di sottomissione delle donne, ne mina la libertà e l'uguale dignità, minacciando nel contempo il vincolo sociale di fraternità, nella misura in cui ostacola i rapporti con gli altri (*Rapport d'Information*, n. 2646, 23 giugno 2010). Di diverso avviso il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva nazionale sui diritti umani, dai quali era arrivato un monito al Legislatore a non porre un divieto generalizzato, preferendo invece l'adozione di misure spazialmente e temporalmente definite sulla base di specifiche esigenze riconducibili a motivi di ordine pubblico.

Leggendo il memorandum che accompagna la proposta di legge, il monito non sembra essere stato accolto, mentre ben appaiono evidenti le ragioni che più stanno a cuore al Parlamento francese:

“The voluntary and systematic concealment of the face is problematic because it is quite simply incompatible with the fundamental requirements of ‘living together’ in French society”.

Il valore simbolico del divieto è tutto racchiuso in queste poche righe. Per il Legislatore francese, nascondere il volto non rappresenta solo un problema di sicurezza quanto piuttosto un attentato ai valori fondativi della Repubblica, a quei principi di libertà, uguaglianza e fraternità che si situano alle radici del vincolo sociale.

Naturalmente, una previsione posta in termini così generali richiede le dovute precisazioni e così la legge stessa e le successive circolari applicative chiariscono cosa debba intendersi per luoghi pubblici: le pubbliche vie, i luoghi pubblici o aperti al pubblico e quelli nei quali si svolge un pubblico servizio. Il divieto è inapplicabile nei luoghi di preghiera aperti al pubblico, in virtù di una riserva espressa dal *Conseil constitutionnel* che ha inevitabilmente messo in luce il carattere religioso degli obiettivi della normativa, pur giudicata costituzionalmente legittima (sentenza 2010-613, resa il 7 ottobre 2010). Il divieto di girare con il volto coperto incontra un'eccezione in virtù di specifiche previsioni normative, di ragioni di lavoro, di sicurezza o di salute o in occasione della partecipazione a eventi sportivi, tradizionali



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

o culturali, tra i quali sono comprese le processioni religiose. Sotto il profilo sanzionatorio, la legge del 2010 prevede una multa di lieve entità, cui può aggiungersi la pena accessoria (che figura anche in alternativa) della frequenza di un corso obbligatorio di cittadinanza. Più grave il caso in cui un soggetto costringa altri ad adottare l'abbigliamento vietato, soprattutto se la vittima è minore d'età: per dissuadere da comportamenti familiari costrittivi, la legge sancisce una pena severa, che può arrivare fino alla reclusione.

3. La nuova normativa va ad aggiungersi al divieto già previsto con la Legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004 (*Encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycée publics*), anch'essa preceduta e seguita da un vivace dibattito, con la quale era stato interdetto a docenti e allievi l'uso di simboli personali religiosi di carattere "ostensibile" all'interno degli istituti educativi, con l'obiettivo dichiarato di salvaguardare il carattere laico e pluralista della scuola pubblica.

La legge del 2010, voluta dal governo Sarkozy, rappresenta dunque un ulteriore tassello di quel mosaico di questioni e di soluzioni legislative nel quale ormai da molti anni si intrecciano i temi della laicità dello Stato, dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. Nodo centrale del dibattito francese, il difficile rapporto tra una società sempre più plurale sotto il profilo culturale, etnico e religioso, e un modello politico-giuridico di gestione dell'integrazione basato sull'idea che l'assimilazione identitaria, fondata sull'adesione ai comuni valori e allo spirito della *République*, possa rappresentare il metodo migliore per garantire coesione sociale ed evitare pericolose devianze e frammentazioni sociali. Sinergico a questa impostazione (ed anche profondamente aderente agli stessi principi), appare sullo sfondo un modello di *laïcité* nei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose (continuamente riproposto e richiamato nonostante la prova dei fatti talvolta porti a disattenderlo) inteso e vissuto tradizionalmente come assoluta imparzialità delle istituzioni di fronte al fenomeno religioso e come sinonimo di neutralità (se quest'ultima riguardi la sfera pubblica o solo quella politica è questione dibattuta). Sulla *laïcité* così disegnata, si struttura una configurazione giuridica dei rapporti tra lo stato e la dimensione collettiva e pubblica della religione alla quale le istituzioni



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

francesi si richiamano costantemente, seppure interrogandosi sui modi migliori per rendere attuale nella pratica un principio consolidato nella tradizione giuridica nazionale.

4. L'*Affaire S.A.S. v. France* sembrerebbe segnare, rispetto alla centralità della questione della laicità, una discontinuità con analoghi casi francesi affrontati in precedenza a Strasburgo. Infatti, nonostante il dibattito politico e sociale nazionale intorno alla questione del burqa sia tutto intessuto di richiami ai problemi tradizionali della *laïcité*, il tema della salvaguardia del carattere laico dello spazio pubblico questa volta viene volutamente lasciato in ombra dal Legislatore francese, a vantaggio dell'emergere del problema del legame sociale, messo in discussione da comportamenti "devianti" rispetto al modello ritenuto rispettoso dei valori nazionali. Non a caso, l'argomento intorno al quale si gioca la difesa del governo di fronte ai giudici di Strasburgo si incentra sulla necessità di proteggere quel minimo comune denominatore di valori che qualificano una società aperta e democratica; tra questi figura quell'idea di "*vivre ensemble*" già richiamata dall'Assemblea nazionale e che si esprimerebbe nel riconoscimento dell'altro come interlocutore, nel non rompere i legami sociali rifiutando di interagire e di mostrarsi nella propria unicità di individuo. L'altro valore meritevole di tutela, secondo il governo, è l'eguale dignità tra uomo e donna, svilita dalla circostanza per la quale ad uno solo dei due è permesso rivelare il proprio volto: il velo indica subordinazione, contraddistingue in termini negativi il rapporto tra uomini e donne, relegando queste ultime in un inaccettabile spazio di assoggettamento e di discriminazione personale e sociale.

Emerge, dunque, un cambiamento nel tradizionale percorso argomentativo cui la giurisprudenza francese ci ha abituati: non è più in primo piano il rapporto tra libera espressione individuale della religione, da un lato, e salvaguardia della neutralità religiosa degli spazi pubblici dall'altro, quanto il possibile conflitto tra diversi modi di intendere i vincoli sociali, di vivere gli spazi dell'interazione e quelli dell'isolamento, nell'autopercezione dell'individuo da un parte e delle istituzioni dall'altra. Collegato a questo, vi è un ulteriore dato di novità che merita registrare, ovvero il fatto che il governo estende il parametro del "rispetto dei diritti e delle libertà altrui", che l'art. 9 della CEDU include tra i motivi di legittima restrizione del





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

diritto alla libertà religiosa, in modo da ricompredervi l'insieme dei valori appena descritti. È a questo parametro che si va ad affiancare la salvaguardia della pubblica sicurezza: sotto quest'ultimo profilo, richiamandosi agli argomenti della ricorrente, il governo afferma che le esigenze securitarie non possono essere risolte attraverso l'imposizione dell'obbligo di mostrare il volto a fini identificativi in particolari contesti e circostanze; la sicurezza dei cittadini è infatti in pericolo ogniqualvolta sia agevole commettere frodi di identità o reati a volto coperto. In sostanza, l'argomento principale del governo porta a concludere che il bilanciamento di interessi tra il diritto alla libertà religiosa e la salvaguardia dei diritti altrui può risolversi nella compressione del primo a vantaggio, non di uno specifico e definito diritto riconosciuto dalla Convenzione, quanto di una scelta valoriale operata dalla maggioranza sociale, in favore di una società egualitaria, aperta e relazionale.

Siamo lontani dalle riflessioni maturate in ambito internazionale, a partire dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, le cui posizioni (richiamate dai giudici di Strasburgo) mettono in guardia gli stati membri dall'opporre divieti che non siano motivati da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza e salute. Le stesse istituzioni esprimono anche perplessità di fronte ad un divieto generalizzato dell'uso del burqa o del niqab, in ragione degli effetti potenzialmente dannosi che questo potrebbe avere sulle donne che non rinunciano a coprirsi, costrette ad isolarsi dal contesto sociale, relazionale e lavorativo (così come evidenziano anche recenti studi empirici in materia, anch'essi richiamati nella sentenza in commento). Gli orientamenti internazionali trovano seguito anche in ambito nazionale, tanto che nel panorama europeo solo la Francia e il Belgio (quest'ultimo attraverso la legge dell'1 giugno 2011, confermata dalla Corte Costituzionale) hanno adottato una legislazione volta a proibire l'uso in pubblico di un abbigliamento religioso che nasconda il volto, motivata da un'esigenza di ordine pubblico che si compendia nell'espressione "vivere insieme".

Infine, la Corte Edu richiama alcune decisioni, tra le quali quelle della Corte suprema spagnola e del Consiglio di Stato olandese, diffidenti di fronte ad interventi limitativi che non siano dettati da specifiche esigenze di sicurezza nonché ad argomenti che facciano leva sulla presunta discriminazione delle donne velate e sulla violazione di un patto sociale che si regge sul valore dell'inclusività.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

5. L'iter argomentativo della Corte, che molto spazio riserva all'analisi delle posizioni giuridiche europee e sovranazionali sull'argomento, non conduce, come sarebbe stato lecito attendersi, a valutare la legislazione francese (insieme a quella belga) come dissonante rispetto alla cautela mostrata dai altri legislatori nazionali di fronte all'opportunità di vietare in modo generalizzato il ricorso al velo integrale.

Al contrario, l'esame dei giudici di Strasburgo mette in primo piano proprio il tema del valore sociale del "*vivre ensemble*" a giustificazione della legittimità del divieto. Prima di tutto, la Corte rigetta l'argomento della ricorrente secondo cui una legge, nata per tutelare l'uguaglianza di genere, di fatto discrimina le donne, osservando semplicemente che la *ratio* della nuova normativa non vada ricercata nella tutela delle donne quanto nella difesa della pubblica sicurezza e dei diritti altrui, quindi è su quest'ultimo versante che occorre valutare la congruità della misura. Al riguardo, il divieto generalizzato all'uso del velo integrale non passa il vaglio del criterio della "misura necessaria in una società democratica", dal momento che il governo, nella sua difesa, non ha prospettato una situazione di rischio concreto e diffuso per la sicurezza dei cittadini. La Corte aderisce quindi alla tesi della ricorrente, secondo la quale sarebbe possibile garantire il rispetto dell'ordine pubblico semplicemente imponendo alla donna velata di scoprire il volto a richiesta delle autorità e in determinate circostanze. I giudici si mostrano invece sensibili, come già accennato, all'argomento del governo in base al quale l'adozione di un velo integrale impedisce o ostacola una normale interazione sociale. Pur riconoscendo che la misura sanzionatoria, non accolta in altri Paesi, considerata con diffidenza dalle istituzioni internazionali e avversata da una parte della comunità islamica francese, può concorrere ad alimentare stereotipi e insofferenza verso l'Islam, la Corte attribuisce importanza all'obiettivo del governo di salvaguardare valori fondanti per il Paese, tra i quali trova posto un principio di interazione sociale che è vitale per il pluralismo e per quella tolleranza ed apertura senza le quali non vi è una società democratica, concludendo che permettere o meno di indossare un velo che copre il volto negli spazi pubblici è materia di scelta sociale.

E' su questo terreno che si dispiegano ancora una volta gli spazi per il criterio, già ampiamente utilizzato dalla Corte nelle fattispecie che riguardano la materia *latu*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

*sensu* religiosa, del margine di apprezzamento. I giudici di Strasburgo optano infatti per un *self-restraint*, attribuendo alle istituzioni francesi un ampio margine di discrezionalità nell'operare quel bilanciamento di interessi in gioco che la situazione richiede ma che è giusto che scaturisca all'interno del libero gioco democratico del contesto sociale nazionale. Significativo il passaggio al paragrafo 154 della sentenza:

“In such circumstances, the Court has a duty to exercise a degree of restraint in its review of Convention compliance, since such review will lead it to assess a balance that has been struck by means of a democratic process within the society in question. The Court has, moreover, already had occasion to observe that in matters of general policy, on which opinions within a democratic society may reasonably differ widely, the role of the domestic policy-maker should be given special weight”.

I giudici suggeriscono che il margine di apprezzamento sia in questo caso tanto più giustificato quanto più appare evidente che non esiste in materia un *consensus* standard cui fare riferimento: in alcuni Paesi la questione è ancora al centro di un dibattito vivace laddove in altri non è all'ordine del giorno per assenza di casi concreti.

In conclusione, il divieto, pur rappresentando un'ingerenza nei confronti dei diritti della ricorrente (alla libertà religiosa ex art. 9 e alla privacy ex art. 8 CEDU), appare necessario in una società democratica e proporzionato agli scopi che si intende perseguire: preservare le condizioni di quel “*vivre ensemble*” che è parte integrante dei diritti e delle libertà altrui.

6. La decisione della Corte Edu nel caso *S.A.S. v. France*, in ragione degli “inediti” profili richiamati, merita alcune considerazioni, che in questa sede verranno solo accennate. In prima battuta, si può rilevare come, ricorrendo ad una discutibile estensione del concetto di “diritti altrui”, il governo abbia puntato ad offrire la massima tutela possibile a pur condivisibili valori quali il pluralismo e l'inclusione sociale, valori che, come tali, ben possono costituire il punto di riferimento per l'azione del governo ma che solo a prezzo di una forzatura (non solo semantica ma sostanziale) possono vedersi qualificare come “diritti e libertà” ed essere ricompresi





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

automaticamente nel novero dei diritti tutelati dalla CEDU.

Il passaggio argomentativo da *valori* a *diritti* non è privo di conseguenze giuridiche, richiamando volutamente la maggiore "forza" implicita nell'uso del codice comunicativo dei diritti fondamentali. In proposito, vale la pena di richiamare le motivazioni dei giudici dissenzienti i quali osservano come la Corte, da un lato ha avallato una misura non proporzionale, in assenza di prove concrete di pericolo per la sicurezza pubblica; dall'altro ha accolto un'estensione concettuale del limite costituito dalle libertà altrui che si spinge ben oltre le categorie dei diritti riconosciuti e tutelati dalla Convenzione. Viene in questione, inoltre, l'adozione di un concetto di ordine pubblico "materiale" (richiamato nella sentenza), riguardante la tutela della sicurezza collettiva, nel confronto con un concetto – anch'esso adombrato dal ricorso agli argomenti della convivenza civile – di ordine pubblico "immateriale".

Una seconda considerazione concerne la scelta della Corte di Strasburgo nel senso di un proprio *self-restraint* su una questione che il governo francese imposta, come abbiamo osservato, non più (o non solo) nei termini tradizionali di una manifestazione religiosa nella sfera pubblica, quanto come un confronto culturale tra maggioranza sociale e opzioni individuali su concezioni diverse dei modelli e degli stili di convivenza, in cui in gioco è il grado di apertura (o le restrizioni) della sfera pubblica alle istanze di rivendicazione identitaria della persona (identità religiosa, sì, ma anche *latu sensu* culturale).

Riservare in materia uno spazio così ampio all'apprezzamento statale significa, per i giudici europei, accettare che alcune questioni giuridiche intorno al rapporto pubblico / privato, cultura / religione e maggioranza / minoranza, non possano essere utilmente definite al di fuori dei confini nazionali, stante la loro collocazione nell'alveo di quei principi che reggono la convivenza civile, così come individuati all'interno dei singoli ordinamenti e interpretati nel concreto dell'esperienza giuridica, politica e sociale nazionale. Un tale atteggiamento inevitabilmente enfatizza la prospettiva istituzionale rispetto a quella individuale e richiama alla mente episodi analoghi. Basti pensare alla decisione della Grande Camera nel noto caso *Lautsi v. Italy*, in cui il margine di apprezzamento si risolve in favore dell'accoglimento degli argomenti del governo italiano a sostegno del mantenimento del Crocifisso nelle aule scolastiche, argomenti che, in ultima analisi, ruotano tutti intorno alle caratteristiche



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

della tradizione storica, culturale e religiosa propria del nostro Paese. Pur nella diversità delle due fattispecie, ciò che appare evidente è la conseguenza (speculare) della decisione della Corte a sostegno di *policies* nazionali.

Ci si potrebbe domandare, dunque, se non sia proprio una certa presa di distanza dall'argomento specificamente religioso, dunque dalla centralità del diritto individuale di libertà religiosa e dei suoi precisi limiti, a favore di un discorso culturale che ruota intorno alle scelte valoriali fatte proprie dagli stati (come nel caso della difesa del governo francese, accolta dai giudici europei), ad alimentare nella Corte il ricorso ad una giurisprudenza "prudenziale", in cui il bilanciamento tra i diversi interessi meritevoli di tutela viene inevitabilmente rimesso ai singoli Paesi.

Le sfide che la religione – quella vissuta, indossata, celebrata, propagandata – pone al diritto incontrano inevitabilmente la storia, la sensibilità, la cultura di una società, nel complesso dinamismo delle sue evoluzioni. Tenere conto di queste peculiarità e rispettarle, senza rinunciare a tentare di costruire un patrimonio comune di civiltà giuridica intorno ai diritti umani (guardando soprattutto a chi si trova in condizione di minoranza) appare oggi la risposta – difficile quanto stimolante – che si chiede a Strasburgo.

#### Precedenti

Corte Edu, dec. 23 febbraio 2010, *Ahmet Arslan et alii c. Turchia*, ric. n. 41135/98; dec. 4 marzo 2008, *El Morsli c. Francia*, ric. n. 15585/06; dec. 4 dicembre 2008, *Dogru c. Francia*, ric. n. 27058/05; dec. 11 gennaio 2005, *Phull c. Francia*, ric. n. 35753/03; dec. 15 febbraio 2001, *Dahlab v. Svizzera*, ric. n. 42393; Grande Camera, dec. 10 novembre 2005, *Leyla Sahin c. Turchia*, ric. n. 44774/98.

#### Profili di diritto interno

Art. 19 Cost.; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art.58); Legge 22 maggio 1975 n.152 (art. 5); Cons. di Stato, sent. n. 3076, 19 giugno 2008; Trib. Cremona, 27 novembre 2008 et Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2009, in *Corriere del Merito* 2009.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Riferimenti bibliografici

Il tema dell'abbigliamento religioso (e, in particolare, dell'uso del velo islamico), è al centro di una letteratura giuridica vastissima, che in questa sede non sarebbe possibile richiamare. Rinviando, per maggiori riferimenti bibliografici, all'apposita area tematica nel sito [www.olir.it](http://www.olir.it), ci si limiterà qui ad indicare alcuni contributi che si sono concentrati sulla sentenza annotata e sui suoi più immediati precedenti.

**Bassetti G.**, *Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del burqa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica), [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it) (n. 25/2012)

**Bernard-Henri Levy**, *Why I support a Ban on Burqas*, in *The Huffington Post* (15 febbraio 2010)

**Brems E.**, *S.A.S. v. France as a problematic precedent*, in [www.strasbourgobservers.com](http://www.strasbourgobservers.com) (9 luglio 2014)

**Chesler P.**, *Ban the Burqa? The Argument in Favor*, in *The Middle East Quarterly*, Fall 2010, pp. 33 – 45.

**Ferrari A., Pastorelli S.** (eds.), *The Burqa Affair across Europe. Between Public and Private Space*, Ashgate, 2013

**Fornerod A.**, *Les «affaires de burqa» en France*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1/2012, pp. 63 – 81.

**Ingravallo I.**, *La Corte di Strasburgo e il divieto di burqa: osservazioni critiche*, in [www.sidi-isil.org](http://www.sidi-isil.org) (24 luglio 2014)

**Licastro A.**, *I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: “guardarsi in faccia” è condizione minima del “vivere insieme”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica), [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it) (n. 28/2014)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Nussbaum M.**, *Beyond the Veil: A Response*, in *NY Times Opinionator*, <http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/07/15/beyond-the-veil-a-response> (15 luglio 2010)

**Olivito E.**, *Egalité de combat e "vivre ensemble". La Corte di Strasburgo e il divieto francese del velo integrale nei luoghi pubblici*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it)

**Quattrocchi M.L.**, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

**Raffiotta E.C.**, *La Francia approva il divieto all'utilizzo del burqa...e l'Italia?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

**Ruggiu I.**, *S.A.S. vs France. Strasburgo conferma il divieto francese al burqa con l'argomento del "vivere insieme"*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

**The Economist**, *France's Ban on the Burqa: The War of French Dressing* (14 gennaio 2010)

**Tirabassi M.**, *Alcuni Paesi europei a confronto: burqa e spazio pubblico tra leggi e iniziative legislative*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2/ 2011, pp. 351 – 381.

**Weil P.**, *Headscarf versus Burqa: Two French Bans with Different Meanings*, in S. Mancini, M. Rosenfeld (eds.), *Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival*, Oxford, OUP, 2014, pp. 195 – 215

Si segnala, infine, il numero monografico dei **Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica**, 1/2012, «Burqa» in Europa tra diritto e società.

(24.10.2014)